



COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 631 DEL 04/08/2020

OGGETTO: INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA INDIVIDUATA DAL "CENTRO ANTIVIOLENZA "L'UNA PER L'ALTRA". APPROVAZIONE RINNOVO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

VISTI:

- il vigente Statuto del Comune di Pescaglia;
- il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019;
- la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed approvazione dell'Organigramma e Funzionigramma;
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa del Settore 3 – Servizi alla persona alla sottoscritta Dott.ssa Nadia Mariotti;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili;

RICHIAMATI:

- la LRT n. 59 “norme contro la violenza di genere” e successiva D.G.R.T. n. 2912 dell'8/3/2010, con la quale si approvano le Linee Guida regionali sulle violenze di genere;
- Il Protocollo Nazionale tra Anci e Centri Antiviolenza D.I.Re per la collaborazione a promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne, attuando azioni di sensibilizzazione e informazione sulla violenza di genere;
- il protocollo d'intesa tra la Provincia di Lucca, i Comuni del territorio, le Az. U.U.S.S.L.L. i Centri Antiviolenza per la realizzazione di attività contro la violenza alle donne in relazione alla programmazione approvata dalla Giunta Provinciale in base alla delibera Giunta Regionale Toscana n. 1083 del 01/12/2014;
- il protocollo tra ANCI Toscana e Centri Antiviolenza aderenti all'Associazione Nazionale D.I.Re. per promuovere iniziative volte al contrasto alla violenza di genere, in particolare azioni di sensibilizzazione e informazione;
- la Deliberazione n. 225 AZ USL Nordovest "Approvazione e costituzione della Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi. Recepimento e costituzione della Rete Aziendale Codice Rosa ";

PRESO ATTO CHE:

- sono stati costituiti i nuclei operativi Pronto soccorso e Territoriali, con i relativi responsabili e referenti per la Zona Piana di Lucca e Valle del Serchio e l'avvio delle relative procedure Aziendali Pronto soccorso- Consultori-servizi Territoriali Az USL Toscana Nordovest.;

- nel 2017 è stato costituito il Centro di coordinamento contro la violenza di genere presso i - Consulteri AZ USL della Zona Valle del Serchio e Piana di Lucca.

RICHIAMATA la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare:

- i principi costituzionali, in particolare gli articoli 3, 30, 31 e 32 della Costituzione;
- la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottando la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, riconosce la necessità urgente per l'applicazione universale alle donne dei diritti e dei principi in materia di uguaglianza, la sicurezza, la libertà, l'integrità e la dignità di tutti gli esseri umani -la Dichiarazione e il Programma d'azione approvati dalla IV Conferenza mondiale sulle Donne svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995 e successivi aggiornamenti di New York del 2000, che riconosce che "la violenza contro le donne è un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace";
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne e, più recentemente, nella risoluzione ONU del 25 settembre 2015 per l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 30 aprile 2002 per la protezione delle donne dalla violenza e i principi in essa ribaditi dalla legge 27/06/2013 n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul", pubblicata sulla GU n.152 del 01.07.2013 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014 che impegna tutte le pubbliche Autorità nella presa in carico e nella protezione di donne vittime di violenza, nelle sue diverse manifestazioni quali: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica ed atti persecutori (c.d."stalking"), insieme alla tutela dei loro figli minori, anche in situazioni di emergenza;
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, attuata con DLgs n 212 del 15 dicembre 2015;
- la legge n. 119 del 15/10/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14/08/2013 n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di commissariamento delle Province";
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, approvato e adottato dal Governo nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017;
- la Legge Regionale n. 59 del 16/11/2007 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di Genere" della Regione Toscana;
- L'Intesa Stato - Regioni ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo e le Regioni relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza previste dall'art 3 comma 4 del DPCM del 27/11/2014;
- Disposizioni emanate dal Ministro dell'Interno il 30.11.2017 avente ad oggetto promozioni di intese operative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere;

RICHIAMATO il Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza di genere siglato tra Provincia di Lucca, Prefettura, Procure della Repubblica Questura, Carabinieri, Conferenza dei Sindaci, Comuni, ASL, Associazioni del Terzo Settore, Centri antiviolenza e USP di Lucca, con il quale si condividono interventi anche di supporto immediato alle vittime di violenza;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.C. n. 19 del 7.03.2019 con la quale si approva il Protocollo di Intesa "Rete Territoriale contro la violenza di genere" ;

RICHIAMATA la Determinazione N. 1072 del 13/11/2019 con la quale si prendeva atto dell'inserimento urgente in struttura protetta di una persona residente, struttura individuata dal Centro antiviolenza di Viareggio e si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

Preso atto della necessità di ulteriore proroga oltre a quella autorizzata con proprio atto N. 160/2020, proroga che si rende necessaria anche in considerazione dell'attuale momento di emergenza sanitaria;

RICHIAMATE:

- La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La L.R. Toscana n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ribadisce e integra quanto disciplinato dalla Legge quadro nazionale;
- La legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato";
- La legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- La legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale";
- Il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328";
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106";

PRESO ATTO CHE ai sensi della Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC "Linee guida per l'affidamento a Enti del Terzo Settore e Cooperative Sociali" prevede all'art. 6 che "l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'Amministrazione" e fra questi rientra **l'affidamento a strutture autorizzate e/o accreditate**;

PRESO ATTO CHE :

- L'associazione individuata dal Centro e identificata nell' allegato prospetto, conservato agli atti d'ufficio per ragioni di privacy e segretezza, gestisce due Case Rifugio;
- che l'Associazione di cui trattasi risulta iscritta all'Albo delle Associazioni di volontariato onlus a Ente del terzo settore Associazione di Promozione sociale e possiede tutti i requisiti necessari al convenzionamento con gli Enti Pubblici ;

RICHIAMATO l'articolo 56 del D Lgs. 117/2017 il quale prevede che:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,

accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

VISTA la bozza di convenzione, adeguata alle disposizioni statuite dal D. Lgs.vo 117/2017 che ha abrogato la legge 11/08/1991 n.266 più volte richiamata nella convenzione di che trattasi e che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO dal RUP che il rimborso delle spese effettivamente sostenute sarà erogato all'Associazione di Volontariato a fronte del servizio di che trattasi è inferiore al costo che l'Amministrazione Comunale sopporterebbe se lo svolgesse direttamente o con personale esterno e che è determinato tenendo conto dei parametri di cui al punto 4 dell'art.56 del più volte richiamato D. Lgs.vo 117/2017;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che l'importo della retta giornaliera presso le Case Rifugio, calcolata sulla base del periodo di proroga richiesto e della relazione dell'Associazione che ha in carico la persona, conservato agli atti dell'ufficio, che non viene pubblicato per motivi di riservatezza e privacy ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, è pari ad € 4.800,00 (esente IVA);

RITENUTO NECESSARIO assumere l'impegno complessivo suddetto a valere sugli appositi interventi del Bilancio di Previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del Dlgs n.33 del 14 marzo 2013;

TENUTO CONTO di avere acquisito e conservato presso l'Ufficio Promozione Sociale il **Durc**, che risulta regolare;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto predispone l'art.147 bis del D.lgs n.267/2000;
CONSIDERATO che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs N.33 del 14 marzo 2013;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto Legislativo 267/20000, nonché l'attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs. 78/2009;

VISTO il vigente "Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale" approvato con Deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2001;

VISTA la L.R.T. n.41/2005;

VISTA la Legge 328/2000;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente, la proroga del collocamento di persona residente presso Casa rifugio gestita dall'Associazione in allegato specificata, allegato conservato agli atti d'ufficio e non pubblicato per ragioni di privacy e segretezza;

2. **di prendere atto** che l'Associazione possiede tutti i requisiti necessari al convenzionamento con gli Enti Pubblici, ai sensi della Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC "Linee guida per l'affidamento a Enti del Terzo Settore e Cooperative Sociali";
3. **di impegnare** a favore dell'Associazione individuata la spesa complessiva di € **2.400,00** a valere sull'apposito Capitolo di Bilancio di previsione 2020/21, esecutivo, capiente, annualità 2020, così come segue:
 - Per € **1.400,00** Cap. **1052.00/2020**;
 - Per € **1.000,00** Cap. **1053.00/2020**;
4. **di dare atto che** la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3), come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in legge 17/12/2010 n. 217;
5. **di precisare che** è a carico del fornitore l'onere di dimostrare l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, ai sensi del DPR 633/1972 e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 e che, in caso contrario, questo ente provvederà all'invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate;
6. **Di dare atto che** il presente provvedimento:
 - è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
 - non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.
 - l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art.23 del D.Lgs N.33 del 14 marzo 2013 ed è pertanto pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di Giunta municipale n°4/2013 nella sezione –trasparenza, valutazione e merito– del sito istituzionale di questa Amministrazione;
7. **di dare atto che** il responsabile del procedimento è la sottoscritta sig.ra Nadia Mariotti nella sua qualità di Responsabile della U.O. 4;
8. **di precisare** che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg., oppure ricorso straordinario al P.d. R. entro 120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.
9. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
D.ssa Mariotti Nadia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Bei Stefano

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.